

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento

La proposta di legge costituisce attuazione dell'art. 56 paragrafo 2 della Direttiva 24/2014/UE e degli articoli 30, 36 e 51 del D. Lgs n. 19 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

La proposta di legge rispetta il riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione e dallo Statuto.

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La proposta di legge è pienamente compatibile con il diritto comunitario.

Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18.07.2007)

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 1 bis - Dimensione ambientale degli appalti pubblici
- Art. 2 - Ambito soggettivo
- Art. 3 - Contratti esclusi
- Art. 3 bis - Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali

CAPO II - Osservatorio regionale sui contratti pubblici

- Art. 4 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici
- Art. 5 - Compiti dell'Osservatorio
- Art. 6 - Comitato di indirizzo
- Art. 7 - Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza
- Art. 8 - Comunicazione e trasmissione dei dati
- Art. 9 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa
- Art. 10 - Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio
- Art. 11 - Realizzazione di un sistema in rete
- Art. 12 - Prezzario regionale
- Art. 13 - Misure sanzionatorie

CAPO III - Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

- Art. 14 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori
- Art. 15 - Costi della sicurezza e della manodopera
- Art. 16 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria
- Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa
- Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni
- Art. 19 - Promozione della continuità occupazionale
- Art. 20 - Subappalto
- Art. 21 - Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza
- Art. 22 - Tutor di cantiere
- Art. 23 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri
- Art. 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi
- Art. 24 - Clausole dei capitolati speciali
- Art. 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo
- Art. 26 - Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro
- Art. 27 - Affidamenti in economia

CAPO IV - Programmazione

- Art. 28 - Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici
- Art. 29 - Programmazione dei contratti di forniture e servizi

CAPO V - Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

- Art. 30 - Linee guida e capitolati speciali
- Art. 31 - Profilo del committente
- Art. 32 - Responsabile unico del procedimento
- Art. 33 - Clausole ambientali
- Art. 34 - Requisiti di capacità delle imprese
- Art. 35 - Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione
- Art. 36 - Criterio di aggiudicazione
- Art. 37 - Disposizioni in materia di cauzione
- Art. 38 - Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni
- Art. 39 - Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse
- Art. 40 - Semplificazione degli adempimenti
- Art. 41 - Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

CAPO VI - Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-07-2017 (punto N 5)

Proposta di legge

N 5

del 10-07-2017

Proponente

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

Pubblicità / Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Ivana MALVASO

Estensore Ivana MALVASO

Oggetto

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, relativa a Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro

Presenti

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANO CIUOFFO

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

ALLEGATI N°4

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Modifiche L.R.38/2007
B	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione illustrativa
C	Si	Cartaceo+Digitale	ATN
D	Si	Cartaceo+Digitale	Testo coordinato

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la Direttiva 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ;

Visto in particolare l'art. 56 che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione degli appalti che prevede al paragrafo 2, quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte, la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione dagli appalti ed il rispetto dei criteri di selezione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visti in particolare gli articoli 30 comma 7 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni", 36 "Contratti sottosoglia" e l'articolo 51 "Suddivisione in lotti" secondo cui negli affidamenti degli appalti nei settori ordinari e speciali occorre favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni del d.lgs 50/2016 sopra richiamate hanno effetto sulla materia disciplinata dalla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), ed in particolare sulle disposizioni che trovano applicazione nei confronti della Regione e degli enti indicati all'articolo 2 della medesima legge;
2. La possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa semplifica notevolmente la gestione delle procedure aperte, nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte;
3. Appare utile introdurre tale misura di semplificazione nelle procedure aperte esperite con il criterio del minor prezzo, per favorire un maggiore ricorso a procedure aperte e garantire in tal modo la più ampia partecipazione delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di economicità e tempestività;
5. In considerazione dell'urgenza di provvedere è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

Sommario

Preambolo

Art. 1 Inserimento dell'articolo 35 bis

Art. 2 Entrata in vigore

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la Direttiva 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ;

Visto in particolare l'art. 56 che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l'aggiudicazione degli appalti che prevede al paragrafo 2, quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte, la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione dagli appalti ed il rispetto dei criteri di selezione;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visti in particolare gli articoli 30 comma 7 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni", 36 "Contratti sottosoglia" e l'articolo 51 "Suddivisione in lotti" secondo cui negli affidamenti degli appalti nei settori ordinari e speciali occorre favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Le disposizioni del d.lgs 50/2016 sopra richiamate hanno effetto sulla materia disciplinata dalla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), ed in particolare sulle disposizioni che trovano applicazione nei confronti della Regione e degli enti indicati all'articolo 2 della medesima legge;

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, relativa a “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

Relazione illustrativa

La modifica in esame viene proposta per introdurre nella della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” una misura di semplificazione in adeguamento alla Direttiva UE/2014/24, recepita dal D. Lgs 50/2016.

In particolare la suddetta misura trova riferimento nell’art. 56 della Direttiva 2014/24, che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione degli appalti; il suddetto articolo 56, infatti, prevede al paragrafo 2 - quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte - la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire per prime le offerte economiche e di procedere successivamente alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione.

L’utilizzo di tale possibilità semplifica la gestione amministrativa della procedura di gara nel caso in cui pervengano un numero notevole di offerte, garantendo la più ampia partecipazione delle imprese (anche micro, piccole e medie) ed a tale scopo con la presente proposta si prevede di modificare le disposizioni della legge 38/2007 che trovano applicazione agli enti di cui all’articolo 2 della stessa legge n. 38/2007, in modo da introdurre una misura di semplificazione per la gestione amministrativa delle gare pubbliche, e garantendo, inoltre, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese alle procedure di gara.

Infatti gli articoli 30 comma 7 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti e concessioni”, 36 “Contratti sottosoglia” e l’articolo 51 “Suddivisione in lotti” del D.Lgs 50/2016 prevedono che negli affidamenti degli appalti occorre garantire l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

A tal fine con l’art. 1 si prevede l’inserimento dell’articolo 35 bis nel Capo V “Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa”, prevedendo la facoltà data dalla direttiva comunitaria alle stazioni appaltanti di poter utilizzare tale modalità nelle procedure aperte quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo.

Nel caso in cui l’amministrazione decide di utilizzare tale possibilità deve indicarlo nel bando di gara e disciplinare le modalità di verifica, anche a campione, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. La verifica deve essere effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso in cui, ove possibile, l’amministrazione decide di utilizzare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la stessa sulla base dell’esito della verifica effettuata sulla documentazione amministrativa dovrà procedere a ricalcolare la soglia di anomalia.

Infine l’articolo 2 “Entrata in vigore” rappresenta la disposizione di chiusura che dispone l’entrata in vigore della presente modifica dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.